

**REGOLAMENTO (CE) N. 672/2009 DELLA COMMISSIONE****del 24 luglio 2009****relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.
- (2) Il sottoperiodo del mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98 e il secondo sottoperiodo per i contingenti di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso paragrafo.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2009, a norma

dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

- (4) Risulta inoltre dalla comunicazione summenzionata che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2009, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2009, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo contingenziale successivo sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

*Per la Commissione*  
Jean-Luc DEMARTY  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

**Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2009 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98**

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2009 (in kg)
Stati Uniti d'America	09.4127	— <sup>(1)</sup>	13 879 202
Thailandia	09.4128	— <sup>(1)</sup>	1 315 205
Australia	09.4129	— <sup>(1)</sup>	385 000
Altre origini	09.4130	— <sup>(2)</sup>	0

b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2009 (in kg)
Tutti i paesi	09.4148	— <sup>(2)</sup>	66 289

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2009
Thailandia	09.4149	— <sup>(1)</sup>
Australia	09.4150	— <sup>(3)</sup>
Guyana	09.4152	— <sup>(3)</sup>
Stati Uniti d'America	09.4153	— <sup>(1)</sup>
Altre origini	09.4154	1,561628 %

d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2009 (in kg)
Thailandia	09.4112	— <sup>(2)</sup>	0
Stati Uniti d'America	09.4116	— <sup>(2)</sup>	0
India	09.4117	— <sup>(2)</sup>	40 445
Pakistan	09.4118	— <sup>(2)</sup>	0
Altre origini	09.4119	— <sup>(2)</sup>	0
Tutti i paesi	09.4166	1,04385 %	0

<sup>(1)</sup> Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

<sup>(2)</sup> Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.

<sup>(3)</sup> Per questo sottoperiodo non c'è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.